

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, TECNICI, CRIOGENICI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE FULL RISK DEI RELATIVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE E STOCCAGGIO SUDDIVISA IN TRE LOTTI: ASL CAGLIARI, ASL SULCIS E AOU SASSARI

Protocollo gara: 27EM

03- CHIARIMENTI DEL 17/07/2025

Quesiti n. 3

DISCIPLINARE DI GARA

Domanda 1:

Art. 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI - pagg. 10 -11

Il disciplinare di gara riporta:

“Le ditte concorrenti dovranno offrire un ribasso unico percentuale, da applicare all’importo posto a base d’asta per ciascun lotto al quale intendono partecipare, al netto di IVA e degli oneri relativi alla sicurezza. [...] Si precisa che il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara verrà applicato sia ai prezzi unitari dei gas medicinali, sia agli importi della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ad eventuali ulteriori interventi (di riqualificazione, adeguamento, ecc.).”

Si segnala che l’applicazione di un ribasso unico comporterebbe l’impossibilità per gli operatori economici di elaborare un’offerta economica ponderata e garantire margini equilibrati su tutte le linee di prodotto e sui servizi.

Difatti, le basi d’asta delle singole voci dell’offerta economica risultano essere capienti per alcuni prodotti e servizi mentre piuttosto vicine ai costi per altre.

Tale situazione porterà le ditte candidate a proporre un ribasso unico complessivo contenuto, al fine di avere garantita almeno una marginalità anche sulle basi d’asta unitarie meno capienti.

Il medesimo ribasso verrà conseguentemente applicato anche alle voci più remunerative che, potrebbero invece essere ulteriormente scontate, qualora fossero concessi ribassi diversificati per singola voce.

Inoltre, dal momento che i costi della manodopera, come da normativa vigente, non sono ribassabili, certe voci relative ai servizi sono implicitamente vincolate ad un ribasso massimo non superabile.

In altri termini, l’applicazione di un ribasso unico complessivo si tradurrà in prezzi nel complesso più elevati per la Vostra Spett.le Amministrazione.

Si chiede pertanto di permettere alle ditte candidate di indicare ribassi differenziati su ogni voce. A tal proposito, potrebbe essere richiesto alle ditte candidate di compilare un file editabile in formato excel, basato sulla tabella, già fornita, degli "Allegati D.x - Dettaglio fabbisogni Lotto x" e aggiungendo alla medesima tre sole ulteriori colonne che prevedano rispettivamente: Prezzo Unitario Offerto, Totale Annuo Offerto, Totale Quinquennale Offerto

Fornitura GAS	UM	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	QUANTITÀ ANNUA PRESUN TA	TOTALE E ANNUO BASE D'ASTA	TOTALE BASE D'ASTA QUINQUENNAL E	PREZZO UNITARIO OFFERTO	TOTALE ANNUO OFFERTO	TOTALE QUINQUENNAL E OFFERTO
Prodotto richiesto	PZ	a	b	a x b	(a x b) x 5	c	c x b	(c x b) x 5

Si raccomanda infine di prevedere che il ribasso complessivo venga calcolato escludendo le voci relative agli “Stanziamenti previsti per Manutenzioni extracanonone, lavori di adeguamento normativo e Fornitura Dispositivi Medici” fermo restando che il ribasso complessivo verrà applicato ai corrispondenti listini per i materiali accessori, la manutenzione straordinaria ed i lavori.

Risposta 1:

Con riferimento alla richiesta di consentire la presentazione di ribassi differenziati per ciascuna voce dell’offerta economica, si precisa quanto segue:

La base d’asta è stata definita in modo accurato, tenendo conto dell’andamento del mercato di riferimento, delle condizioni economiche attuali, dell’insularità e delle specifiche esigenze espresse dagli Enti coinvolti. Tale impostazione consente agli operatori economici di disporre di elementi adeguati per una valutazione complessiva, in grado di supportare la formulazione di un’offerta economica consapevole e sostenibile.

Si ritiene che gli operatori interessati alla partecipazione siano pienamente in grado di elaborare un ribasso unico percentuale che rifletta l’equilibrio tra le diverse componenti dell’appalto – siano esse più o meno remunerative – tenendo conto della propria struttura, dei costi, dell’efficienza interna e delle economie di scala eventualmente attivabili.

L’adozione di un ribasso unico, applicato in modo uniforme all’intero importo posto a base d’asta per ciascun lotto, risponde inoltre a diverse finalità di interesse pubblico, tra cui:

- Semplificazione e chiarezza della procedura di gara;
- Trasparenza e parità di trattamento;
- Riduzione del rischio di offerte anomale o sbilanciate;
- Maggiore efficienza nella fase di gestione e controllo dell’esecuzione contrattuale.

Alla luce di quanto sopra, si conferma che le Ditte concorrenti dovranno presentare un **ribasso unico percentuale**, da applicare all’importo posto a base d’asta per ciascun lotto al quale intendano partecipare, al netto di IVA e degli oneri relativi alla sicurezza, come previsto dal Disciplinare di Gara.

Domanda 2:**Art. 15.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - pag.30**

Il disciplinare di gara richiede di inserire al punto n. 4 della documentazione tecnica il “Listino prezzi depositato presso la Camera di Commercio”

Dal momento che la documentazione tecnica non può contenere alcun elemento di carattere economico si chiede di predisporre opportuno slot della piattaforma nella sezione offerta economica in cui caricare il listino richiesto.

Risposta 2:

La documentazione relativa al “Listino prezzi depositato presso la Camera di Commercio” può essere caricata collegandosi alla propria area riservata, nella sezione “ROUND” – “Listino prezzi depositato” presente nella scheda di gara.

La documentazione dovrà essere prodotta in un unico file in formato PDF, suddivisa per lotto e firmata digitalmente.

Domanda 3:**Art. 20.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - pag. 46**

Il disciplinare riporta i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e le relative descrizioni.

Con riferimento al criterio E1 viene richiesto "La Ditta concorrente dovrà presentare dettagliato programma di formazione suddiviso per profili professionali prevedendo formazione continua, accreditata ECM [...]"

Si segnala che le ditte aggiudicatrici, in base alla regolamentazione vigente, non possono conseguire l'accreditamento come provider, necessario per rilasciare crediti ECM. In particolare, l'art.45 comma 3a dell' "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE»" riporta, in merito a tale argomento, che: "Non può conseguire l'accreditamento: a) il soggetto che produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di interesse sanitario."

Di conseguenza, si chiede di confermare che la formazione continua richiesta alle ditte aggiudicatrici dovrà essere accreditabile ECM (come peraltro richiesto all'art. 8.4 del CSA) e non accreditata come richiesto dal criterio di valutazione.

Risposta 3:

Con riferimento al criterio di valutazione dell'offerta tecnica E1, si conferma che la formazione continua richiesta alle ditte aggiudicatrici dovrà essere accreditabile ECM e non accreditata come richiesto all'art. 8.4 del CSA.

Domanda 4:**Art. 20.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - pag. 46**

Il disciplinare riporta i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e le relative descrizioni.

Con riferimento al criterio D1, viene valutato il "Il piano di manutenzione programmata redatto sulla base dei requisiti minimi riportati nell'allegato B del Capitolato Speciale d'Appalto. Saranno valutate positivamente eventuali migliorie proposte rispetto alle operazioni e alle frequenze minime richieste nel capitolato speciale d'appalto;".

Si chiede di confermare che all'interno della relazione tecnica dovrà essere riportato un riepilogo delle migliorie proposte rispetto alle operazioni e alle frequenze minime richieste nel capitolato speciale d'appalto e che il piano di manutenzione allegato dovrà essere invece allegato (e pertanto esclusi dal conteggio delle pagine), come previsto dal punto 2 dell'elenco della documentazione offerta tecnica riportato all'art. 15.1 del disciplinare di gara.

Risposta 4:

Con riferimento all'Art. 20.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - pag. 46, relativamente al criterio di valutazione dell'offerta tecnica D1, si conferma che all'interno della relazione tecnica dovrà essere riportato un riepilogo delle migliorie proposte rispetto alle operazioni e alle frequenze minime richieste nel capitolato speciale d'appalto.

Il piano delle manutenzioni programmate dovrà essere allegato separatamente, come previsto dal punto 2 dell'elenco della documentazione offerta tecnica riportato all'art. 15.1 del disciplinare di gara. Pertanto lo stesso piano sarà escluso dal conteggio delle pagine della relazione tecnica.

Domanda 5:**Art. 20.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - pag. 46**

Il disciplinare riporta i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e le relative descrizioni.

Con riferimento ai criteri E4, F2 e G2 viene valutato il possesso rispettivamente delle certificazioni “del sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro”, “in materia di parità di genere” e “del sistema di Gestione Ambientale”.

Si chiede di confermare che all'interno della relazione tecnica dovrà solo essere affermato il possesso di tali certificazioni e che le stesse dovranno essere invece allegate (e pertanto escluse dal conteggio delle pagine), come previsto dal punto 6 dell'elenco della documentazione offerta tecnica riportato all'art. 15.1 del disciplinare di gara.

Risposta 5:

Con riferimento all'Art. 20.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - pag. 46, relativamente ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica E4, F2 e G2, si conferma che all'interno della relazione tecnica dovrà solo essere affermato il possesso delle certificazioni “del sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro”, “in materia di parità di genere” e “del sistema di Gestione Ambientale” e che le stesse dovranno essere invece allegate, come previsto dal punto 6 dell'elenco della documentazione offerta tecnica riportato all'art. 15.1 del disciplinare di gara.

Pertanto le stesse certificazioni saranno escluse dal conteggio delle pagine della relazione tecnica.

Domanda 6:**Art. 20.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - pag. 46**

Il disciplinare riporta i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e le relative descrizioni.

Con riferimento al criterio F1, viene valutato il "personale tecnico impiegato nell'appalto".

Si chiede di confermare che all'interno della relazione tecnica dovranno essere riportati solamente l'organigramma del personale proposto, l'elenco del personale impiegato con le relative mansioni e che i curricula del personale dovranno essere invece allegati (e pertanto esclusi dal conteggio delle pagine), come previsto dal punto 5 dell'elenco della documentazione offerta tecnica riportato all'art. 15.1 del disciplinare di gara.

Risposta 6:

Con riferimento all'Art. 20.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - pag. 46, relativamente al criterio di valutazione dell'offerta tecnica F1, si conferma che all'interno della relazione tecnica dovranno essere riportati solamente l'organigramma del personale proposto, l'elenco del personale impiegato con le relative mansioni.

I curricula del personale dovranno essere allegati come previsto dal punto 5 dell'elenco della documentazione offerta tecnica riportato all'art. 15.1 del disciplinare di gara. Pertanto gli stessi curricula saranno esclusi dal conteggio delle pagine della relazione tecnica.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**Domanda 7:****Art 4.1. Contenitori fissi e mobili - pag.15**

Il CSA riporta:

“Le confezioni fisse (serbatoi criogenici) devono essere [...] completi di contaltri digitale certificato (conforme alla Direttiva MID 2004/22/CE attuata in Italia con D.Lgs. n. 22 del 02/02/2007)”

Si segnala che, in base alle normative vigenti, ed in particolare la “Direttiva 2004/22/CE e D. Lgs. 22/02/2007”, i misuratori fiscali MID, a garanzia della corretta misurazione delle quantità effettivamente scaricate devono essere installati sulle cisterne impiegate per il trasporto dei gas liquidi ed il rifornimento dei serbatoi. Tale dato è l'unico legalmente utilizzabile per validare le quantità da liquidare in fattura.

Si chiede pertanto di confermare il refuso.

Risposta 7:

Con riferimento all'Art 4.1. Contenitori fissi e mobili - pag.15 del CSA, per mero errore materiale, si precisa che la formulazione originaria contiene un refuso.

Pertanto, si evidenzia che: le confezioni fisse (serbatoi criogenici) devono essere conformi alle normative vigenti in materia di antincendio e dimensionati secondo le esigenze prestazionali del presidio di installazione e di tutti gli accessori atti al perfetto funzionamento secondo la normativa vigente, compreso l'evaporatore criogenico idoneo alla portata dell'impianto.

Le cisterne impiegate per il trasporto dei gas liquidi ed il rifornimento dei serbatoi devono essere complete di contaltri digitale certificato (conforme alla Direttiva MID 2004/22/CE attuata in Italia con D.Lgs. n. 22 del 02/02/2007).

Domanda 8:**Art. 4.1. Contenitori fissi e mobili - pag.16**

Il CSA riporta:

“Si specifica che i serbatoi dovranno essere riempiti ogni qualvolta sia necessario e nello specifico non dovranno essere sotto il quantitativo minimo di contenuto per il loro corretto funzionamento (pari al 40%).”

Si segnala che i serbatoi funzionano correttamente quasi fino al loro completo esaurimento. Naturalmente gli stessi, per questioni legate alla sicurezza e alla continuità di erogazione, vengono riempiti ben prima che si esauriscano, ma la soglia del 40% appare essere esageratamente cautelativa, soprattutto per certi serbatoi installati presso le Vostre strutture che hanno autonomie estremamente elevate.

Rifornimenti troppo frequenti incrementano l'usura dei componenti ed i rischi legati ai rifornimenti stessi, causano maggiori interferenze con la viabilità ospedaliera e hanno ripercussioni negative sull'ambiente a causa delle maggiori emissioni di CO2 dovute ai viaggi effettuati dalle cisterne.

Si chiede pertanto di confermare la soglia di riempimento potrà essere fissata tra il 20% ed il 30% della capacità del serbatoio dipendentemente dalla sua autonomia complessiva.

Risposta 8:

Con riferimento all'Art. 4.1 – Contenitori fissi e mobili, pag. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, si conferma che la soglia indicativa del 40% per il riempimento dei serbatoi fissi non deve intendersi come limite rigido e inderogabile.

In accordo con le Aree Tecniche delle Aziende Contraenti, si precisa che la soglia minima di riempimento potrà essere fissata, in fase esecutiva, tra il 20% e il 30% della capacità del serbatoio, in funzione:

- dell'autonomia complessiva dell'impianto;
- delle esigenze operative del presidio;
- e dei necessari margini di sicurezza per garantire la continuità del servizio.

Resta inteso che la pianificazione dei rifornimenti dovrà comunque assicurare un adeguato livello di scorta, evitando rischi di interruzione del servizio e ottimizzando al contempo gli aspetti logistici, ambientali e di sicurezza operativa.

Domanda 9:**Art. 4.1. Contenitori fissi e mobili - pag.17**

Il CSA riporta:

“La tipologia e il numero dei contenitori mobili allocati presso le strutture dovranno essere verificati dalla Ditta Candidata in base ai consumi presunti e in fase di sopralluogo; qualora il numero e la tipologia delle bombole da fornire fosse in numero superiore alla quantità prevista nel Dettaglio fabbisogno Lotto X (Allegato D.X), nulla è dovuto da parte dell’amministrazione Contraente.”

Com'è noto durante il tempo a disposizione per l'esecuzione dei sopralluoghi è estremamente ridotto e sufficiente a visionare esclusivamente le centrali di alimentazione. Risulta impossibile in fase di sopralluogo fare un censimento di tutte le bombole presenti presso i magazzini ed i reparti delle strutture sanitarie.

Le ditte aggiudicatarie dovranno sostenere investimenti per l'acquisto di tutte le bombole richieste e costi per il riempimento e per il trasporto delle stesse; pertanto, è giusto che vengano opportunamente remunerate in base alle prestazioni effettivamente erogate.

D'altronde, anche i modelli di offerta economica prevedono, correttamente, un prezzo unitario per la messa a disposizione e per il trasporto per le bombole, che verrà poi moltiplicato per le quantità reali.

Si chiede quindi di confermare che la messa a disposizione ed il trasporto delle bombole verranno remunerati in base alle effettive quantità, siano esse inferiori, uguali o superiori a quanto stimato e riportato nei modelli di offerta economica.

Risposta 9:

Con riferimento all'Art 4.1. Contenitori fissi e mobili - pag.17 del CSA, si conferma che la messa a disposizione ed il trasporto dei contenitori mobili (siano essi bombole o pacchi bombola) verranno remunerati in base ai prezzi unitari riportati nelle tabelle dei fabbisogni (al netto dello sconto offerto in sede di gara) e alle effettive quantità reali.

Domanda 10:**Art. 4.5. Gas e miscele D.M. - pag.19**

Il CSA riporta:

“I seguenti prodotti devono essere marcati CE come Dispositivi Medici così come previsto dal D.Lgs. n. 137 del 05/08/2022 (Attuazione del Regolamento (UE) 2017/745, concernente i dispositivi medici):

[...]

- *miscele spirometriche.”*

Si segnala che le miscele spirometriche marcate CE sono prodotte e fornite da un solo operatore economico presente sul mercato.

Di conseguenza tale richiesta sarebbe del tutto contraria al principio di favor participationis che dovrebbe essere garantito e perseguito in tutti gli appalti, poiché porterebbe ad una chiusura quasi totale del mercato che avrebbe come ulteriore conseguenza un plausibile peggioramento delle condizioni proposte alla Vostra Spett.le Amministrazione sia dal punto di vista qualitativo che economico.

Pertanto, al fine di garantire la massima partecipazione alla presente procedura di gara ed in considerazione dell'impatto marginale che tali miscele hanno sulla totalità della procedura stessa, si chiede di confermare che, così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs 219/06 tali miscele, in qualità di galenici prodotti ad hoc, potranno essere fornite su prescrizione medica.

Si chiede inoltre di correggere anche gli Allegati D.x - Dettaglio fabbisogni Lotto x, e di eliminare la dicitura D.M. dalle miscele.

Risposta 10:

Con riferimento all'Art 4.5. Gas e miscele D.M. - pag.19 del CSA, si conferma che le miscele spirometriche, in qualità di galenici prodotti ad hoc, potranno essere fornite su prescrizione medica.

Ove presente la dicitura “Miscele Spirometriche D.M.” viene modificata in “Miscele Spirometriche”.

Si rimanda inoltre alla “Risposta chiarimenti n.2” - risposta 4, item N.5, all'interno della piattaforma telematica.

Domanda 11:

Art. 5.3. Sistema Informativo telemonitoraggio, tracciabilità, logistica e distribuzione bombole - pag.26 e Art. 7.6. Programmazione e reportistica informatizzata del servizio di manutenzione - pag.39

Il CSA riporta:

“L’accesso al Sistema Informativo deve essere garantito tramite interfaccia web accessibile da qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet e senza l’installazione di alcun software

[...]

Su richiesta specifica dell’Azienda Contraente, la Ditta Aggiudicataria sarà tenuta a installare il Sistema Informativo sui server dell’Azienda Contraente, assicurando che l’accesso al sistema stesso avvenga esclusivamente attraverso la rete dati interna.”

Si chiede di confermare che quanto richiesto relativo all’installazione del sistema informativo sui server dell’azienda contraente sia un refuso dal momento che la richiesta è in contrasto con quanto riportato in precedenza relativamente alla natura “web based” del software stesso.

Inoltre, si ritiene che la soluzione web based sia la migliore sia per la Vostra Spett.le Amministrazione, il cui sistema informatico non verrebbe appesantito da software installati in loco e dalla significativa mole di dati prodotta quotidianamente, che per la ditta aggiudicataria che potrebbe garantire manutenzioni più tempestive senza bisogno di dover richiedere l’accesso al sistema tramite VPN.

Infine, si sottolinea come in caso di soluzione installata sui server delle Aziende Contraenti, potrebbero sorgere controversie relative alle responsabilità in caso eventuali malfunzionamenti del sistema, mentre con una soluzione web based la ditta aggiudicataria sarebbe l’unica responsabile.

Risposta 11:

Con riferimento agli Art. 5.3. Sistema Informativo telemonitoraggio, tracciabilità, logistica e distribuzione bombole - pag.26 e Art. 7.6. Programmazione e reportistica informatizzata del servizio di manutenzione - pag.39, si conferma che la soluzione “web based” costituisce il modello operativo primario e preferenziale.

Tuttavia, qualora l’Azienda Contraente, per esigenze specifiche, ne faccia espressa richiesta, l’Operatore Economico dovrà garantire la disponibilità di una soluzione tecnicamente idonea e compatibile con l’eventuale installazione del sistema informativo sui server aziendali.

In tal caso, le modalità tecniche, i livelli di responsabilità e le garanzie di continuità operativa saranno valutate e definiti congiuntamente in fase esecutiva tra l’Azienda Contraente e la Ditta Aggiudicataria.

Domanda 12:

Art. 5.3. Sistema Informativo telemonitoraggio, tracciabilità, logistica e distribuzione bombole - pag.26 e Art. 7.6. Programmazione e reportistica informatizzata del servizio di manutenzione - pag.40

Il CSA riporta:

“Al termine del contratto, tutte le informazioni rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Contraente, e la Ditta Aggiudicataria dovrà cedere la licenza software necessaria per la lettura ed estrazione dei dati, fornendo inoltre supporto per il trasferimento delle informazioni su eventuali nuovi sistemi dell'Azienda Contraente.”

Si segnala che, a protezione e tutela delle opere d'autore, tra le quali rientrano i software, la legge n. 663/41 e il D.Lgs. 518/1992, in recepimento della direttiva comunitaria 91/250/CEE, sanciscono il diritto esclusivo e inalienabile dell'autore di rendere non disponibili, tra le altre cose, la riproduzione del programma, la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e qualsiasi forma di distribuzione al pubblico del programma per elaboratore (leggasi software) o di copie dello stesso con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma.

Inoltre il software messo a disposizione, necessita, per garantire le proprie funzionalità, di interfacciarsi con ulteriori applicativi interni dell'Azienda fornitrice nonché di attività di manutenzione periodiche, effettuate dal fabbricante, il quale, per tale prodotto, ha un contratto di esclusiva con la scrivente.

Si richiede pertanto di stralciare la richiesta relativa alla cessione della licenza software e prevedere esclusivamente che le ditte aggiudicatrici saranno tenute, al termine del contratto, a fornire supporto per il trasferimento dei dati negli eventuali nuovi sistemi dell'Azienda Contraente.

Risposta 12:

Con riferimento agli Art. 5.3. Sistema Informativo telemonitoraggio, tracciabilità, logistica e distribuzione bombole - pag.26 e Art. 7.6. Programmazione e reportistica informatizzata del servizio di manutenzione - pag.40 del CSA, per mero errore materiale, la formulazione originaria presenta un refuso.

Pertanto, si evidenzia che: al termine del contratto, tutte le informazioni rimarranno di esclusiva proprietà dell'Azienda Contraente, e la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire supporto per il trasferimento delle informazioni su eventuali nuovi sistemi dell'Azienda Contraente.

Non è richiesta, né dovuta, alcuna cessione di licenza d'uso del software proprietario.

Domanda 13:

Art. 6.1. Controlli di qualità di gas medicinali presso CENTRALI DI PRODUZIONE e alle UNITÀ TERMINALI - pag. 27

Il CSA riporta:

“I punti complessivi di analisi, [...] distinti per Lotto, [...] risultano:

- *Lotto 1: 350 - Analisi semestrale;*
- *Lotto 2: 150 - Analisi semestrale;*
- *Lotto 3: 285 - Analisi trimestrale.*

“A seguito del rilievo informatico e alla relativa compilazione dell’anagrafica di dettaglio aggiornata delle consistenze impiantistiche i cui all’Art. 8.1, il numero di terminali sarà ricalcolato. In caso di un eventuale aumento del numero di terminali rispetto a quanto stabilito in fase di gara, non sarà dovuto alcun compenso aggiuntivo.”

Si ritiene che quanto richiesto sia iniquo dal momento che la ditta aggiudicataria, in caso di esecuzione di ulteriori analisi, dovrà sicuramente sostenere dei costi, anche alla luce del fatto che, come prescritto dal CSA, “I controlli effettuati dovranno essere eseguiti e certificati da un soggetto terzo di garanzia, professionalmente abilitato”, ed è pertanto corretto che tali controlli aggiuntivi siano eventualmente remunerati.

Tali eventuali ulteriori costi sono peraltro impossibili da stimare in fase di preparazione della gara e ciò costituisce una fonte di alea per le aziende candidate.

Si chiede pertanto di prevedere che eventuali ulteriori analisi vengano remunerate sulla base degli importi unitari previsti a base d’asta, pari quindi ad un canone annuale per analisi di €192,00, al netto del ribasso proposto.

Risposta 13:

Con riferimento all’ Art. 6.1. Controlli di qualità di gas medicinali presso CENTRALI DI PRODUZIONE e alle UNITÀ TERMINALI -pag. 27 del CSA, si precisa quanto segue:

Eventuali analisi aggiuntive presso punti terminali o centrali di produzione, eccedenti rispetto a quanto indicato nel Capitolato e nei relativi allegati, saranno remunerate sulla base dell’importo unitario previsto a base d’asta, pari a € 192,00 per punto di analisi per anno, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Parimenti, qualora il numero effettivo dei punti da analizzare risulti inferiore a quello stimato in fase di gara, il corrispettivo contrattuale sarà decurtato in misura proporzionale, applicando lo stesso criterio di valorizzazione.

Domanda 14:

Art. 6.1. Controlli di qualità di gas medicinali presso CENTRALI DI PRODUZIONE e alle UNITÀ TERMINALI - pagg. 27-28

Il CSA riporta:

“I punti complessivi di analisi, tra centrali e unità terminali dei gas AIC [...] risultano [...]

La Ditta Candidata in sede di offerta tecnica descriverà gli aspetti ritenuti maggiormente significativi del progetto di organizzazione del servizio dei controlli qualitativi dei gas e miscele AIC, gas FU e DM erogati. L’offerta proposta sarà valutata rispetto alla frequenza dei controlli periodici della qualità dei gas e miscele AIC, gas FU e DM” Si chiede di confermare che le analisi debbano essere effettuate sui solo gas aic (ossigeno, aria medicinale e protossido di azoto) e che, di conseguenza, i riferimenti alle miscele e ai gas FU e DM siano dei refusi.

Risposta 14:

Si rimanda alla “Risposta chiarimenti n.2” – risposta n.3, item N.5 nella sezione Chiarimenti sulla piattaforma telematica.

Domanda 15:**Art. 7.5. Programmazione e Controllo Operativo - pag. 36**

Il CSA riporta:

“Per la gestione del servizio di manutenzione la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire la presenza degli operatori tecnici articolati territorialmente secondo le indicazioni e le esigenze dell’Azienda Contraente e distribuiti nei lotti come meglio specificato nella tabella seguente: [...]”

Si chiede di confermare che il personale richiesto, oltre che il servizio di manutenzione sia tenuto ad erogare il servizio di distribuzione dei contenitori mobili.

Risposta 15:

Con riferimento all’Art. 7.5. Programmazione e Controllo Operativo - pag. 36, si conferma che il personale richiesto, oltre al servizio di manutenzione, è tenuto ad erogare il servizio di distribuzione dei contenitori mobili all’interno dei presidi.

Domanda 16:

Art 7.6. Programmazione e reportistica informatizzata del servizio di manutenzione - pag. 39 e Art. 8.1. Rilievo informatico e analisi degli impianti di distribuzione dei gas

L'art. 7.6 del disciplinare riporta:

“Tempistiche e Installazione

Entro 90 (NOVANTA) giorni naturali consecutivi dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio dell'esecuzione, la Ditta Aggiudicataria deve fornire all'Azienda Contraente un Sistema Informativo per l'organizzazione e gestione delle attività di manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas medicinali.”

L'art. 8.1 del disciplinare riporta inoltre:

“Sarà comunque cura della Ditta Aggiudicataria provvedere, con le medesime tempistiche (180 (CENTOTTANTA) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio dell'esecuzione), alla redazione di un'anagrafica di dettaglio aggiornata delle consistenze impiantistiche in formato excel o similare secondo i modelli forniti dalla Azienda Contraente. Sarà cura della Ditta Aggiudicataria l'utilizzo di suddetta anagrafica per il caricamento nel sistema informativo di cui all'Art. 7.6 utilizzato per la programmazione e la reportistica informatizzata del servizio di manutenzione, dei dati specifici relativi all'anagrafica stessa e ai componenti relativi.”

Dal momento che l'attività di rilievo e censimento impianti è propedeutica e necessaria per poter alimentare il sistema informativo per l'organizzazione e la gestione delle attività di manutenzione degli impianti, si chiede di confermare che, sebbene il sistema informativo potrà essere attivato anche in tempi minori, lo stesso potrà essere alimentato soltanto una volta completato il rilievo impianti e pertanto entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione.

Risposta 16:

Con riferimento agli Art 7.6. Programmazione e reportistica informatizzata del servizio di manutenzione - pag. 39 e Art. 8.1. Rilievo informatico e analisi degli impianti di distribuzione dei gas del CSA, si precisa quanto segue:

Entro 90 (NOVANTA) giorni naturali consecutivi dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio dell'esecuzione, la Ditta Aggiudicataria deve fornire all'Azienda Contraente un Sistema Informativo per l'organizzazione e gestione delle attività di manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas medicinali.

Il sistema informativo potrà essere alimentato, relativamente all'anagrafica, soltanto una volta completato il rilievo impianti e pertanto entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione. Pertanto, si conferma che il sistema potrà essere inizialmente attivato con funzionalità parziali e sarà completo e pienamente operativo una volta terminata la fase di censimento e popolamento dell'anagrafica.

Domanda 17:

Art. 8.5. Servizio di monitoraggio ambientale e microbiologico di sale operatorie e ambienti a contaminazione controllata - pag. 46

Il CSA riporta:

“La tipologia e il numero delle sale operatorie e degli ambienti contaminazione controllata presenti presso le strutture delle Aziende Contraenti dovrà essere verificata dalla Ditta Candidata in fase di sopralluogo; qualora il numero e la tipologia fosse in numero superiore alla quantità prevista nel presente Capitolato Tecnico e dai relativi allegati, nulla è dovuto da parte dell’Amministrazione Contraente.”

Si ritiene che quanto richiesto sia iniquo dal momento che la ditta aggiudicataria, in caso di esecuzione di ulteriori analisi, dovrà sicuramente sostenere dei costi ed è pertanto corretto che tali attività aggiuntive siano eventualmente remunerate.

È peraltro impensabile pensare che le ditte candidate possano visitare e censire le sale operatorie presenti durante i sopralluoghi sia a causa del limitato tempo a disposizione sia perché tali locali, proprio per le loro caratteristiche e per la necessità di mantenerne la sterilità ed evitare contaminazioni, non sono accessibili.

Tali eventuali ulteriori costi sono peraltro impossibili da stimare in fase di preparazione della gara e ciò costituisce una fonte di alea per le aziende candidate.

Si chiede pertanto di prevedere che eventuali ulteriori analisi presso le sale operatorie vengano remunerate sulla base degli importi unitari previsti a base d’asta, al netto del ribasso proposto.

Risposta 17:

Con riferimento all’Art. 8.5 del Capitolato Tecnico – Servizio di monitoraggio ambientale e microbiologico di sale operatorie e ambienti a contaminazione controllata, si precisa quanto segue:

Eventuali variazioni nel numero di analisi periodiche da effettuare presso sale operatorie o ambienti a contaminazione controllata – siano esse in eccesso o in difetto rispetto a quanto indicato nel Capitolato e nei relativi allegati – in fase esecutiva saranno oggetto di adeguamento economico, calcolato in maniera proporzionale agli ambienti effettivamente analizzabili, decurtati del ribasso percentuale offerto in sede di offerta.

Domanda 18:

Art. 20. Fase transitoria - pag. 62

Il CSA riporta:

“Sarà obbligo dell'appaltatore valutare la quantità di ossigeno residuo nei serbatoi sostituiti ai fini della determinazione del relativo valore”

Si chiede di confermare che quanto indicato sia un refuso dal momento che i serbatoi sostituiti sono di proprietà degli attuali fornitori ed ogni valutazione relativa agli stessi ed al prodotto in essi contenuto rientra nel perimetro del rapporto contrattuale tra la Vostra Spett.le Amministrazione ed i fornitori attuali.

Risposta 18:

Con riferimento all'Art. 20. Fase transitoria - pag. 62 la frase “Sarà obbligo dell'appaltatore valutare la quantità di ossigeno residuo nei serbatoi sostituiti ai fini della determinazione del relativo valore” costituisce un refuso.

Pertanto La valutazione dell'ossigeno residuo presente nei serbatoi in dismissione non rientra tra gli obblighi contrattuali della Ditta Aggiudicataria subentrante.

DISCIPLINARE TELEMATICO


Domanda 19:

ART. 6 - DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA - pag. 6

Il disciplinare telematico riporta:

“Tutti i file della Documentazione Tecnica dovranno essere contenuti in una cartella .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.”

Si segnala che da una simulazione di caricamento effettuata sulla piattaforma, sembrerebbe che sia disponibile un unico slot per ciascun lotto per il caricamento della documentazione tecnica dal momento che la sezione denominata “ulteriore” risulta inaccessibile, come da screenshot seguenti



Download documento	Upload documento	Download documento escuro	Upload documento escuro	Nome	Estensione	Firma digitale	Marca temporale	Libero	Lotto
				Documentazione tecnica	zip	Richiesta	Non richiesta		1 - ASL Cagliari
				Documentazione tecnica	zip	Richiesta	Non richiesta		2 - ASL Sulcis
				Documentazione tecnica	zip	Richiesta	Non richiesta		3 - AOU Sassari



Download documento	Upload documento	Download documento escuro	Upload documento escuro	Nome	Estensione	Firma digiti
--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------	------	------------	--------------

Vista la mole di documentazione richiesta e considerando inoltre che la “Demo illustrativa del sistema informativo della logistica e delle manutenzioni” richiesta all’art.15.1 del disciplinare avrà sicuramente una dimensione significativamente elevata, risulta impossibile caricare tutta la documentazione tecnica in un unico slot.

Si chiede pertanto di sbloccare la sezione “ulteriore” e garantire la disponibilità di almeno due ulteriori slot per ciascun lotto.

Risposta 19:

Con riferimento all’ART. 6 - DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA - pag. 6, sulla piattaforma è stata implementata la possibilità del caricamento in successione di più cartelle come indicato sul disciplinare telematico all’interno nell’apposito spazio denominato “DOC. RICHIESTA - “TECNICA” – “Documentazione Tecnica”.

Qualora si riscontrassero difficoltà operative, si invita a contattare direttamente l’assistenza tecnica della piattaforma, secondo le indicazioni riportate all’Art. 1 – Definizioni utili per la procedura telematica del Disciplinare Telematico.

Cordiali saluti,

Il Responsabile Unico del Progetto
SC Energy Management e Servizi Logistici centralizzati
Ing. Alessandro Curreli